



Corte III
C-6389/2012

Sentenza del 5 settembre 2013

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer,
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A. _____, ...,
patrocinato dall'avv. Rossano Pinna, Studio legale
Bernasconi Martinelli Alippi & Partner, via Lucchini 1, casella
postale, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

A._____, cittadino italiano nato il ..., è entrato in Svizzera nel gennaio 2008 ed ha ottenuto un permesso di dimora valido fino al 1° gennaio 2013. In Ticino egli è stato assunto in qualità di direttore amministrativo presso la B._____ di Lugano.

B.

Il 21 settembre 2009 il Tribunale di Milano ha condannato A._____, con le diminuenti del rito del patteggiamento, per associazione per delinquere e furto alla pena di 3 anni di reclusione e alla multa di Euro 400.-, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

C.

Con sentenza del 18 giugno 2010 la Corte delle assise criminali (in seguito: CAC) di Lugano ha condannato A._____ per riciclaggio di denaro aggravato e ripetuta falsità in documenti alla pena di 3 anni di detenzione, sospesi condizionalmente in ragione di 23 mesi, per un periodo di prova di 2 anni, nonché al versamento in solido con i coimputati di indennità alla parte civile.

In seguito al ricorso interposto in data 9 agosto 2010 dall'interessato avverso la suddetta decisione, con sentenza del 18 aprile 2011 la Corte di appello e di revisione penale (in seguito: CARP) ha parzialmente accolto il gravame di A._____, condannandolo per riciclaggio di denaro e ripetuta falsità in documenti alla pena di 2 anni e 6 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente in ragione di 17 mesi, per un periodo di prova di 2 anni.

D.

Con scritto del 19 settembre 2012, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha comunicato a A._____ la sua intenzione di pronunciare un divieto d'entrata in Svizzera nei suoi confronti, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni in merito.

Agendo per il tramite del suo patrocinator, nella sua presa di posizione del 10 ottobre 2012, l'interessato ha dapprima sottolineato di essere stato prosciolto dall'accusa di truffa i cui fatti costituiscono sostanzialmente l'oggetto del patteggiamento italiano, di modo che egli risulterebbe incensurato fino alla condanna subita in Svizzera. Egli ha poi affermato che i

reati per i quali è stato condannato il 18 aprile 2011 non riguardano beni giuridici estremamente sensibili quali la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefacenti o ad altri crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico, precisando che le modalità di commissione delle infrazioni non evidenziano una particolare gravità. L'interessato ha infine osservato di avere fatto rientro a Spoleto, sua terra d'origine, e di non intrattenere più rapporti con la Svizzera.

E.

In data 5 novembre 2012, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._____ un divieto di entrata valido fino al 4 novembre 2019. A fondamento della propria decisione l'autorità federale ha ritenuto che il comportamento dell'interessato, condannato sia in Svizzera che in Italia, costituisce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Per gli stessi motivi, l'autorità inferiore ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Essa ha in particolare evidenziato come, in ragione della gravità e del ripetersi delle infrazioni commesse dall'interessato, nonché della sua età (... anni), egli rappresenta una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici del nostro paese e che il rischio di recidiva non può essere escluso. L'autorità federale ha infine affermato che A._____, privo di relazioni personali in Svizzera, non può prevalersi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).

F.

Il 10 dicembre 2012, A._____ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione postulando, in via preliminare, la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e in via principale l'annullamento del divieto d'entrata. A sostegno del proprio gravame egli ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue osservazioni del 10 ottobre precedente, censurando poi il fatto che l'autorità federale abbia fondato il proprio provvedimento amministrativo su un patteggiamento estero che non ha neppure trovato menzione nel casellario giudiziale italiano. Il ricorrente ha inoltre rilevato che la decisione impugnata non è sostanziata, è stata emanata senza firma, sottolineando nel contempo come le autorità penali svizzere abbiano sospeso la condanna erogata nei suoi confronti per il periodo di prova minimo previsto dalla legge.

G.

Chiamato ad esprimersi in merito alla richiesta di effetto sospensivo, con

osservazioni del 7 gennaio 2013, l'UFM ha evidenziato come il ricorrente abbia commesso gravi infrazioni sia in Svizzera che in Italia, di modo che l'interesse pubblico al suo allontanamento dal territorio elvetico prevale su quello dell'interessato a rimanervi.

H.

Con presa di posizione del 21 gennaio seguente, A._____ ha sostenuto che l'autorità di prime cure non si sarebbe espressa sulle allegazioni ricorsuali, limitandosi a rinviare in maniera generica alle condanne da esso subite.

I.

Con decisione incidentale del 1° febbraio 2013, alla luce della gravità del reato di riciclaggio di denaro commesso da A._____ producendo falsi documenti, degli ingenti importi di denaro in gioco, nonché dell'assenza di allegazioni in merito al presunto interesse privato al ripristino dell'effetto sospensivo, il TAF ha constatato l'esistenza di un interesse pubblico preponderante all'immediata attuazione del divieto d'entrata ed ha quindi respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo presentata dal ricorrente.

J.

Chiamata ad esprimersi in merito alle conclusioni principali del ricorso, con preavviso del 22 marzo 2013, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. L'UFM ha affermato come il comportamento di A._____ abbia dato adito a lagnanze che hanno comportato delle pesanti condanne sia in Svizzera che in Italia, di modo che l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio della Confederazione prevale su quello privato a rimanervi. Esso ha rilevato poi che l'eventuale futuro riesame del patteggiamento italiano sulla base della sentenza svizzera, il cui esito e la cui potenziale diminuzione della condanna sono attualmente sconosciuti, non permette un diverso apprezzamento della fattispecie, sottolineando infine che, in virtù del principio della separazione dei poteri, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale.

K.

Invitato a formulare eventuali osservazioni in merito alla succitata presa di posizione, il ricorrente non ha reagito.

Diritto:**1.**

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A._____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1).

3.

A._____ sostiene che l'UFM non ha minimamente sostanziato i criteri che l'indurrebbero a ritenere che "il rischio di recidiva non possa essere escluso", limitandosi ad una generica valutazione, venendo quindi meno

al suo obbligo di motivazione. Il ricorrente censura inoltre il fatto che la decisione impugnata sia stata emanata senza firma, non essendo espressamente indicata la base legale che autorizzi tale procedimento e la circostanza che l'autorità di prime cure possa fondare la propria decisione su un patteggiamento estero non menzionato nel casellario giudiziale del paese che l'ha emesso. Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali censure di natura formale.

3.1 Per quanto attiene la prima censura sollevata dall'interessato, si rammenta che la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla, e da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).

3.1.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata).

3.1.2 Nella fattispecie, l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata della durata di 7 anni, considerando quindi che il ricorrente costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr, unica circostanza in cui esso può emanare un provvedimento amministrativo eccedente la durata massima di 5 anni. Ora, la motivazione della decisione impugnata risulta succinta e stringata e l'autorità di prime cure non precisa sufficientemente quali sono i motivi che l'hanno condotta a ritenere che A. _____ costituisce un pericolo grave ai sensi della suddetta disposizione. L'UFM ha quindi violato il suo obbligo di motivare ancorato nell'art. 35 cpv. 1 PA. Tuttavia, visto l'esito del ricorso, favorevole all'interessato, non si giustifica l'annullamento della decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3091/2011 del 16 agosto 2013 consid. 6.1.5).

3.2 Per quanto riguarda la seconda eccezione occorre rilevare che la firma apposta su di una decisione non rappresenta un requisito di validità ai sensi del diritto federale (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-744/2011 del 23 novembre 2012 consid. 5.2 e C-1346/2010 del 14 gennaio 2011 consid. 3.2): infatti essa svolge unicamente la funzione di attestato rispettivamente di identificazione del funzionario competente. Nello specifico, le decisioni di divieto d'entrata, che sono particolarmente numerose (8'382 annue secondo il rapporto 2011 dell'UFM), si differenziano dalle altre decisioni amministrative prese dall'autorità inferiore sia nell'emanazione sia nella loro trattazione. In particolare essa viene sempre analizzata e quindi emanata da un funzionario responsabile presso l'UFM; inoltre viene registrata nel sistema d'informazione centrale sulla

migrazione (SIMIC), dove, sulla base di una registrazione elettronica, viene fatto corrispondere un determinato funzionario responsabile. Quest'ultimo è parimenti indicato nella decisione con una sigla e pertanto sempre identificabile. Va detto però che il ricorrente, se lo desidera, può in ogni momento chiedere l'emanazione della decisione con l'apposizione della firma in originale. Il numero dell'incarto abbinato alla sigla corrisponde, in ottica di identificazione, al facsimile di una firma, la quale ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale può sostituire la firma originale. A fronte di quanto detto, ne discende che la forma della decisione, in particolare con l'assenza di firma in originale, è dunque da considerare sufficiente da un punto di vista giuridico.

3.3 Per quanto concerne infine la censura "*ne bis in idem*", giova rammentare come con sentenza 1B_358/2009 del 29 dicembre 2009 inerente un ricorso inoltrato da A._____ avverso la sentenza del 2 novembre 2009 con la quale la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) confermava le decisioni 2 giugno e 8 ottobre 2009 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) inerenti la sua carcerazione preventiva, il Tribunale federale ha ritenuto come i fatti all'origine del patteggiamento italiano del 21 settembre 2009 fossero solo in parte identici a quelli del procedimento elvetico, sancendo di conseguenza la non applicabilità dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata il 19 giugno 1990 (CAS). Nella sua sentenza del 18 giugno 2010 la CAC ha ripreso e condiviso l'opinione dei Tribunali che sono già stati chiamati a decidere in merito alla suddetta questione (cfr. pag. 60 e segg., in particolare pag. 72). Allo stesso modo la CARP nella sua sentenza del 18 aprile 2011 (pag. 48 e 49). Anche quest'ultima allegazione del ricorrente deve quindi essere respinta.

4.

4.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).

4.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64*d* capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo

straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

4.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).

4.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, *Migrationsrecht*, Zurigo 2009, art. 67 LStr, cifra 2).

5.

In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).

5.1 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).

5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2., DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).

6.

6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-

date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1. e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1., cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precisata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate).

6.2 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2., DTF 130 II 493 consid. 3.3. e riferimenti ivi citati).

Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3.; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2. e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un

rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3.).

7.

7.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che con sentenza del 18 aprile 2011 la CARP, in parziale riforma della sentenza emessa il 18 giugno 2010 dalla CAC di Lugano, ha ritenuto A._____ colpevole di riciclaggio di denaro e ripetuta falsità in documenti, condannandolo alla pena di 2 anni e 6 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto. La pena inflitta è stata sospesa condizionalmente in ragione di 17 mesi, per un periodo di prova di 2 anni, per il resto da espiare. In Svizzera l'interessato si è pertanto in particolare reso colpevole di reati di carattere patrimoniale. Inoltre, in data 21 settembre 2009 il Tribunale di Milano ha condannato il ricorrente alla pena di 3 anni di reclusione oltre al pagamento di una multa di Euro 400.-, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per associazione per delinquere (reato commesso dal giugno 2008 fino al gennaio 2009) e furto, ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del 3 luglio 2012).

7.2 Si sottolinea a titolo generale come, al di là del manifesto interesse pubblico a perseguire atti illeciti come quelli commessi in Svizzera dal ricorrente, questi ultimi non riguardano beni giuridici estremamente sensibili come la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefacenti o altri crimini specialmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.1 e DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio: Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203], pag. 77). In queste circostanze, il provvedimento litigioso potrebbe eventualmente apparire giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettano di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.397/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4 e 2A.410/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4).

8.

8.1 Occorre dunque esaminare se il comportamento tenuto da A._____ costituisce una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo gravame l'interessato

ha in primo luogo affermato che i reati per i quali è stato condannato non riguardano beni giuridici estremamente sensibili quali la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefacenti o ad altri crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico. Egli ha poi sottolineato di essere stato prosciolto dall'accusa di truffa i cui fatti costituiscono sostanzialmente l'oggetto del patteggiamento italiano, di modo che egli risulterebbe incensurato fino alla condanna subita in Svizzera, precisando come l'autorità federale abbia fondato il proprio provvedimento amministrativo su un patteggiamento estero neppure menzionato nel casellario giudiziale italiano. L'interessato ha infine rammentato come le autorità penali elvetiche abbiano sospeso la condanna erogata nei suoi confronti per il periodo minimo previsto dalla legge.

8.2 A. _____ si è reso colpevole nel suo paese d'origine dei reati di furto ed associazione per delinquere, i quali hanno comportato la sua condanna a 3 anni di reclusione, poco importa se non scontati a seguito della concessione del patteggiamento. Egli si è poi reso protagonista di riciclaggio di denaro, reato che, seppur di natura patrimoniale, costituisce un'infrazione particolarmente grave nella misura in cui l'autore sapeva o doveva presumere che i valori patrimoniali provenivano da un crimine. Nella fattispecie, sebbene la commissione del reato sia stata limitata nel tempo (gennaio 2009), oggetto del riciclaggio sono state ingenti somme di denaro (almeno 19 milioni di Euro). A questo titolo le autorità penali ticinesi hanno ritenuto per A. _____ e un coimputato che *"la loro colpa è molto grave già solo per gli importi in gioco e per la professionalità che hanno messo in atto nel commettere i reati loro ascritti. Anche loro due sono uomini d'affari scafati e di lunga esperienza. Non sono giovanissimi alle prime armi, ma sono uomini maturi, abituati a trattare cifre importanti"* (sentenza CAC pag. 234). Allo scopo di comprovare la provenienza "pulita" di parte dei fondi il ricorrente ha inoltre sottoposto falsa documentazione ad un istituto bancario. Già nell'ottobre del 2008 egli, in correttezza con terzi, ha prodotto della documentazione attestante, contrariamente a verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso a scopo di inganno di tale documento ed è stato di conseguenza condannato per ripetuta falsità in documenti. I fatti perpetrati dal ricorrente devono dunque essere considerati oggettivamente gravi – anche nell'ottica dell'ALC – tenuto conto in particolare del suo ruolo principale e delle somme estremamente elevate di denaro riciclato. Giova poi sottolineare che l'attività criminale dell'interessato in Svizzera ha preso fine solo grazie al tempestivo intervento degli inquirenti che ha permesso di bloccare gli averi provenienti dal conto malversato. Inoltre, l'attitudine collaborativa di A. _____ non presenta un carattere eccezionale e non è tale da permettere di modificare l'ap-

prezzamento della fattispecie. Per quanto attiene infine la decisione dell'autorità penale di sospendere condizionalmente parte della pena occorre rammentare che, in virtù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità amministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal legislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto di ciò, sebbene A. _____ fosse incensurato prima della commissione dei suoi atti criminali, il lasso di tempo piuttosto breve trascorso dalla sua condanna non è tale da permettere al presente Tribunale di scostarsi dalla decisione dell'autorità di prime cure, che considera il ricorrente una minaccia per l'ordine pubblico svizzero.

8.3 In conclusione, il Tribunale ritiene legittima l'emanazione del divieto d'entrata quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che l'interessato, alla luce delle condanne subite, possa essere l'oggetto di un divieto d'entrata previsto all'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è comunque più favorevole dell'Accordo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4982/2010 consid. 6.4, del 18 maggio 2012).

9.

9.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 7 anni, rispetta il principio della proporzionalità.

9.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap-

prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 7 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFELI/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.

9.3 L'art. 67 cpv. 3 LStr permette alle autorità svizzere di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai 5 anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. In una recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha rilevato che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a 5 anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che "la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale". Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata e a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di stati terzi (membri ALC o meno).

Si tratta dunque di determinare quali siano le condizioni poste dall'autorità, a fondamento di un provvedimento di divieto d'entrata per una durata superiore a 5 anni; in altre parole definire i criteri sui quali l'autorità riconosce o meno l'esistenza del "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza

pubblici", giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr. In proposito la recente giurisprudenza ha indicato che la nozione di "pericolo grave" richiede un grado di gravità maggiore al "semplice" pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. art. 67 cpv. 2 let. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di "pericolo di una certa gravità", necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di "pericolo di una certa gravità" dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di "pericolo grave" dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un "pericolo qualificato". Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminata in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, *Migrationsrecht-Kommentar*, 3 ed., ad art. 67 LEtr, n. 5 pag. 196; ANDREA BINDER OSER, *Bundesgesetz über die Ausländer/innen*, ad art. 67 LEtr, n. 24 pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_318/2012 del 22 febbraio 2013 consid. 6).

9.4 Il divieto d'entrata pronunciato nei confronti di A._____ è superiore ai 5 anni: occorre dunque esaminare in concreto, se egli costituisce un "*grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici*" ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 ultima frase LStr (cfr. supra 9.3 e giurisprudenza ivi citata). Dagli atti di causa si evince che i reati commessi dal ricorrente non riguardano beni giuridici estremamente sensibili, non sono compresi in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera e che l'interessato non abbia recidivato il proprio comportamento delittuoso. Tenuto conto dell'età dell'interessato, della sua incensuratezza, dell'assunzione di responsabilità, nonché dell'effetto deterrente della lunga e dura carcerazione preventiva subita, le autorità penali hanno inoltre formulato una prognosi favorevole nei suoi confronti (cfr. sentenza CAC pag. 235). Alla luce di quanto esposto, il pericolo rappresentato da A._____ non può essere designato quale grave minaccia, vale a dire un pericolo particolarmente serio proprio a giustificare che il diritto dell'interessato a circola-

re liberamente sul territorio svizzero sia soppresso per una durata superiore ai 5 anni.

10.

In conclusione, tenuto conto dell'insieme degli elementi soggettivi ed oggettivi della causa, la ponderazione degli interessi in presenza conduce il Tribunale a ritenere che, sebbene l'interesse pubblico all'allontanamento di A._____ dalla Svizzera prevalga su quello privato di quest'ultimo a potervisi recare senza particolari controlli, la durata del divieto d'entrata deve essere ridotta e gli effetti di tale misura limitati a 5 anni a decorrere dalla pronuncia della stessa, ovvero fino al 4 novembre 2017.

Di conseguenza il ricorso è parzialmente accolto e la durata del divieto d'entrata è ridotta a 5 anni.

11.

Visto l'esito della procedura, vengono poste a carico del ricorrente spese processuali ridotte dell'ammontare di fr. 500.- (art. 63 cpv. 1 PA).

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla base degli atti.

In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di fr. 1'000.-, importo comprensivo di spese ma non di IVA, appaia equa. In effetti, per prestazioni di avvocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non può pertanto essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante, le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

2.

La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM del 5 novembre 2012 è ridotta a 5 anni, ovvero fino al 4 novembre 2017.

3.

Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 500.- computate con l'anticipo spese di fr. 1'000.- versato in data 1° marzo 2013. Il saldo di fr. 500.- è restituito al ricorrente.

4.

L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili ridotte.

5.

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. Simic ..., incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Graziano Mordasini

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: